

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 14 novembre 2019

D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2403

Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24 dicembre 2013);
- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019);
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed in particolare l'art. 5 «Indennizzo e prevenzione dei danni»;

Vista, altresì, la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita;

Dato atto che nella stessa d.g.r.:

- si prevedono criteri e modalità uniformi relativamente all'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo da tutte le specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92;
- si stabilisce che la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC, per danni e interventi localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili;
- si stabilisce, altresì, che gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- si prevede che gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo,

Considerato che l'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» stabilisce una disciplina specifica relativa-

mente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni causati dalla specie cinghiale alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo prevedendo che, per i danni causati da tale specie:

- nelle zone di montagna con i prati in pendenza soggetti a vincolo idrogeologico, l'indennizzo dei danni ai prati permanenti sia esteso a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli;
- per i terreni localizzati in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, gli ATC e i CAC contribuiscano alle spese di indennizzo e prevenzione, nei limiti delle risorse a disposizione, in misura pari al trenta per cento delle spese liquidabili;
- gli ATC e i CAC in cui è consentito il prelievo venatorio del cinghiale, per far fronte alle relative spese di indennizzo e prevenzione dei danni, possano determinare nei confronti dei soggetti ammessi al prelievo della specie una quota supplementare pari a € 51,65 e, limitatamente al prelievo selettivo, possano prevedere il versamento di un ulteriore contributo integrativo, fino a un massimo di € 51,65, per ogni capo di cinghiale prelevato oltre il secondo;

Considerato, altresì, che il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 elevando il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio a 20.000 Euro;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare e integrare la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016, adeguandola ai contenuti previsti dall'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013;

Valutato di modificare la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 sostituendo al punto 6 del dispositivo, i sottopunti a), b) e c), come di seguito indicato:

- a) la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, per i quali la quota di partecipazione è incrementata, nei limiti delle risorse a disposizione, al trenta per cento degli importi liquidabili;
- b) gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati:
 - esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto;
 - a tutti i proprietari dei fondi danneggiati, anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico;
- c) i richiedenti, ad eccezione dei proprietari dei fondi danneggiati che non siano imprenditori, ai fini della erogazione dell'indennizzo e/o del contributo, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, che informi su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti e attesti:
 - di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n.316/2019;
 - l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione;

Valutato, altresì, di modificare gli allegati 1 e 2 alla d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016, sostituendoli integralmente con i criteri e le modalità riportate negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante;

Atteso che:

- le modifiche e integrazioni di cui ai punti precedenti si applicano alle domande di indennizzo e contributo presentate a partire dal 5 agosto 2017, data di entrata in vigore

della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

- l'incremento del massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio a 20.000 Euro si applica alle domande di indennizzo e contributo non ancora concesse;

Dato atto che le presenti disposizioni non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

All'unanimità dei voti espressi in forme di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse,

1. di modificare la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 sostituendo al punto 6 del dispositivo, i sotto punti a), b) e c), come di seguito indicato:

- a) la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC, per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, dove, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 19/2017, la quota di partecipazione è pari al trenta per cento degli importi liquidabili, nei limiti delle risorse a disposizione;

- b) gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati:

- esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto;
- a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico;

- c) i richiedenti, a eccezione dei proprietari non imprenditori agricoli di cui alla fattispecie indicata alla lettera b), ai fini della erogazione dell'indennizzo e/o del contributo, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, che informi su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti e attestati:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n.316/2019;
- l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione;

2. di modificare gli allegati 1 e 2 alla d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016, sostituendoli integralmente con gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. le presenti disposizioni:

- si applicano alle domande di indennizzo e contributo presentate a partire dal 5 agosto 2017, data di entrata in vigore della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

4. l'incremento del massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio a 20.000 Euro si applica alle domande di indennizzo e contributo non ancora concesse;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

6. di dare atto che il testo della d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016, coordinato con le modifiche di cui al presente atto, sarà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato 1

Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, ai sensi della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai sensi del l.r.19/2017

1. OBIETTIVO	Indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo. Nelle zone di montagna con i prati permanenti soggetti a vincolo idrogeologico, l'indennizzo per i danni da cinghiale ai prati permanenti è esteso a tutti i proprietari, anche se non imprenditori agricoli.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	I criteri si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della Provincia di Sondrio.
3. BENEFICIARI	<p>a) Imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA nel registro delle Imprese e con fascicolo aziendale attivo nel portale SisCo.</p> <p>Sono escluse dall'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato e integrato dal reg. (UE) n.316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019); - le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale <i>de minimis</i> (20.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>. <p>b) Proprietari non imprenditori agricoli di prati permanenti in montagna soggetti a vincolo idrogeologico, esclusivamente per i danni causati a tali colture dalla specie cinghiale.</p>
4. DANNI INDENNIZZABILI	<p>Sono indennizzabili i danni causati da fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle produzioni agricole vegetali escluse quelle destinate all'autoconsumo; - alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, destinate all'effettiva produzione agricola e funzionali alla coltivazione. <p>Sono, altresì, indennizzabili i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti soggetti a vincolo idrogeologico, nelle zone di montagna.</p> <p>Per prato permanente si intende un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più.</p>

	<p>Per zona di montagna si intende quella individuata con DGR 8 maggio 2014 – n° X/1794 “Classificazione del territorio montano ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25”.</p> <p>Non possono essere ammesse a contributo le produzioni per le quali l’impresa abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica.</p>
5. DOMANDA DI INDENNIZZO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	<p>La domanda di indennizzo deve essere presentata agli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio (di seguito Uffici Agricoltura) entro otto giorni dalla data in cui si è rilevato il danno utilizzando l’apposito modulo.</p> <p>La domanda è corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• per tutti i richiedenti: copia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente;• per i richiedenti imprenditori: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<ul style="list-style-type: none">– informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti;– attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013 come modificato e integrato dal reg. (UE) n.316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019);– attesti l’ammontare dell’eventuale indennizzo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento.• per i richiedenti non imprenditori agricoli: copia dell’atto di proprietà dei terreni sui quali si chiede l’indennizzo o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. <p>I danni possono essere indennizzati unicamente al soggetto che conduce il terreno.</p> <p>L’accertamento è svolto da personale regionale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati, entro al massimo 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di indennizzo, o entro 15 giorni lavorativi in caso di urgenza, per esigenze agronomiche, con preventivo contatto con il tecnico incaricato dell’accertamento.</p> <p>In caso di danno continuativo, sussiste la possibilità di effettuare più sopralluoghi accertativi prima della quantificazione definitiva dell’ammontare del danno.</p> <p>L’interessato viene preavvisato (via PEC, telefono o fax) della data in cui avrà luogo l’accertamento, cui può partecipare personalmente o tramite un tecnico di fiducia che lo rappresenti. Il verbale redatto dal tecnico incaricato dell’Ufficio Agricoltura viene trasmesso all’interessato.</p> <p>L’indennizzo deve essere calcolato facendo riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole dell’anno di riferimento, mentre le rese vanno calcolate in base al servizio di consultazione pubblica rese benchmark, disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) apportando i necessari correttivi nei casi specifici o per particolari esigenze.</p>

	<p>Qualora il valore dell'indennizzo stimato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a 200 euro, non si procederà alla liquidazione del danno.</p> <p>Nel caso di danni ad opere approntate sui terreni viene riconosciuto il mancato reddito conseguente al danno, oltre al ripristino della struttura (esclusa la posa in opera, qualora sia fatta in economia).</p> <p>L'IVA è esclusa dal calcolo dell'indennizzo.</p> <p>Istruttoria.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute all'Ufficio Agricoltura comprende la verifica della documentazione presentata e il sopralluogo estimativo, con riferimento anche ai limiti del reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019, e il rispetto delle previsioni dei presenti criteri.</p> <p>Entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda e successivamente al primo sopralluogo nei casi di danno continuativo, l'Ufficio Agricoltura comunica con pec o raccomandata R/R l'ammissibilità o meno della domanda sulla base delle verifiche di cui sopra.</p> <p>Per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, i titolari delle domande ammissibili, una volta effettuato il relativo ripristino, dovranno comunicarlo all'Ufficio Agricoltura competente per territorio trasmettendo documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto ripristino.</p>
	<p>Gli indennizzi saranno concessi ed erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento.</p> <p>Ogni anno vengono liquidate le domande istruite tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso.</p> <p>Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura.</p> <p>Entro il 15 novembre di ogni anno i dirigenti degli Uffici Agricoltura con proprio provvedimento, previo ulteriore controllo dei requisiti <i>de minimis</i> e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, l.r. 26/93, approvano l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare. Con lo stesso provvedimento impegnano e liquidano le risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC.</p> <p>Tale provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 31 dicembre di ogni anno gli ATC e i CAC, sulla base dei provvedimenti di cui sopra, provvedono all'erogazione degli indennizzi ai beneficiari, e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.</p> <p>Conclusione dell'istruttoria.</p> <p>Per le domande ritenute non indennizzabili le istruttorie si intendono concluse con la comunicazione di non ammissibilità della domanda.</p>

	<p>Per le domande ritenute ammissibili, le istruttorie si intendono concluse al momento della pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare con decreto a firma del dirigente competente dell'Ufficio Agricoltura.</p> <p>Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13 come modificato dal reg. (UE) n.316/2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime <i>de minimis</i> nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi ad una medesima impresa non deve superare € 20.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo dell'indennizzo con gli importi ricevuti in regime <i>de minimis</i> dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione dell'indennizzo comporti il superamento del massimale di € 20.000, il medesimo non verrà concesso.</p> <p>Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti <i>de minimis</i>, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.</p> <p>In ogni caso l'importo totale degli aiuti <i>de minimis</i> ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti <i>de minimis</i> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <i>de minimis</i> che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
6. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI DI IMPRESE	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti <i>de minimis</i> a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti <i>de minimis</i> precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in <i>de minimis</i> concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p> <p>In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti <i>de minimis</i> concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito,</p>

	che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli stessi aiuti <i>de minimis</i> . Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto <i>de minimis</i> è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
--	--

Allegato 2

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r.19/17

1. OBIETTIVO	Attivare un sostegno per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	I criteri si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della Provincia di Sondrio.
3. BENEFICIARI	Imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA nel registro delle Imprese e con fascicolo aziendale attivo nel portale SisCo. Sono escluse dal contributo: <ul style="list-style-type: none"> - le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019). - le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale <i>de minimis</i> (20.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>.
4. INTERVENTI DI PREVENZIONE FINANZIABILI	Sono finanziabili gli acquisti di nuovi presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e domestica inselvatichita. E' altresì finanziabile la posa del materiale acquistato (reti, recinzioni) nel limite massimo del 10% del suo valore. La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda nell'arco di 5 anni, ad esclusione degli interventi che prevedono recinzioni fisse, che non possono essere rifinanziati nell'arco di 10 anni. Possono essere ammessi a contributo solo gli interventi avviati o gli acquisti effettuati successivamente alla presentazione della domanda.
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda di contributo deve essere presentata agli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio (di seguito Uffici Agricoltura) dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata da: <ul style="list-style-type: none"> • copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente; • autorizzazione motivata del comitato di gestione dell'ATC/CA territorialmente competente. • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - informi su eventuali aiuti <i>de minimis</i>, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> ricevuti; - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n.316/2019;

	<ul style="list-style-type: none"> - attesti l'ammontare dell'eventuale contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per le stesse opere di prevenzione. <p>La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a 5.000 €, mentre non sono finanziabili interventi di importo inferiore a 200 €.</p> <p>L'IVA non è oggetto di contributo.</p> <p>Istruttoria di ammissibilità</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute agli Uffici Agricoltura comprende la verifica della documentazione presentata, con riferimento anche ai limiti del reg. UE 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e il rispetto delle previsioni del presente atto.</p> <p>L'esito dell'istruttoria è comunicato al richiedente con pec o raccomandata, entro il 31 maggio.</p> <p>Istruttoria delle domande ammissibili</p> <p>Alle domande verranno attribuiti i seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi per la protezione di vigneti, frutteti, colture orticole e vivai: punti 10; - interventi per la protezione di produzioni zootecniche in zone ove è accertata la presenza di grandi predatori: punti 10; - interventi per la protezione di seminativi in ZRC, Oasi e centri pubblici per la produzione di selvaggina: punti 7; - interventi per la protezione dei pascoli: punti 7; - interventi per la protezione di seminativi in zone a caccia programmata: punti 5. <p>Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande, la Regione, entro il 30 giugno, approva le graduatorie a livello territoriale delle domande ammissibili dando precedenza, a parità di punteggio, alle domande di interventi a protezione di superfici di maggiore estensione. La ripartizione delle risorse per territorio è effettuata in base all'ammontare dei danni accertati per territorio nell'anno precedente. Tale provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 1° agosto i dirigenti degli Uffici Agricoltura, con proprio provvedimento, approvano l'elenco delle domande ammissibili e dei relativi importi massimi liquidabili e contestualmente impegnano le risorse assegnate a tali domande. Tale provvedimento è pubblicato sul BURL.</p> <p>Entro il 20 settembre il richiedente dovrà realizzare gli interventi e trasmettere la dichiarazione di fine lavori unitamente alla documentazione comprovante la spesa sostenuta all'Ufficio Agricoltura, il quale nei successivi 15 giorni provvede ad effettuare il collaudo.</p> <p>Conclusione dell'istruttoria.</p> <p>Per le domande ritenute non ammissibili, le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della l. 241/90 dalla comunicazione dell'esito negativo.</p>
--	---

	<p>Per le domande ritenute ammissibili, le istruttorie sono concluse a seguito del collaudo effettuato dagli Uffici Agricoltura</p> <p>Entro il 20 novembre i dirigenti degli Uffici Agricoltura, con proprio provvedimento, previo ulteriore controllo dei requisiti <i>de minimis</i> e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93, approvano l'elenco delle domande finanziabili nel periodo e dei relativi importi da liquidare nell'anno corrente. Con lo stesso atto liquidano le risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC.</p> <p>Entro il 31 dicembre gli ATC e i CAC sulla base dei provvedimenti di cui sopra provvedono all'erogazione dei contributi ai beneficiari e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.</p>
6. ENTITÀ AIUTI "DE MINIMIS" E CUMULO DEI CONTRIBUTI	<p>Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13, come modificato dal reg. (UE) n.316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime <i>de minimis</i> nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi ad una medesima impresa non deve superare € 20.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo del contributo con gli importi ricevuti in regime <i>de minimis</i> dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione del contributo comporti il superamento del massimale di € 20.000, il medesimo non verrà concesso.</p> <p>Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti <i>de minimis</i>, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.</p> <p>In ogni caso l'importo totale degli aiuti <i>de minimis</i> ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti <i>de minimis</i> concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti <i>de minimis</i> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti <i>de minimis</i> che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>

7. FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI DI IMPRESE	<p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti <i>de minimis</i> a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti <i>de minimis</i> precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in <i>de minimis</i> concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p> <p>In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti <i>de minimis</i> concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli stessi aiuti <i>de minimis</i>. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto <i>de minimis</i> è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>
---	--